

§ 94.1.847 - Legge 3 aprile 1989, n. 147.

Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione.

Settore: **Normativa nazionale**

Materia: **94. Trattati e convenzioni internazionali**

Capitolo: **94.1 trattati e convenzioni internazionali**

Data: **03/04/1989**

Numero: **147**

Sommario

[Art. I.](#) Obblighi generali derivanti dalla Convenzione

[Art. II.](#) Altri trattati e interpretazione

[Art. III.](#) Emendamenti

[Art. IV.](#) Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

[Art. V.](#) Entrata in vigore

[Art. VI.](#) Denuncia

[Art. VII.](#) Deposito e registrazione

[Art. VIII.](#) Lingue

§ 94.1.847 - Legge 3 aprile 1989, n. 147.

Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione.

(G.U. 27 aprile 1989, n. 97, S.O.)

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. V della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Convenzione internazionale del 1979 sulla ricerca ed il salvataggio in mare

- i) nei confronti delle Parti che l'hanno accettato, sei mesi dopo la data in cui esso è considerato accettato;
 - ii) nei confronti delle Parti che l'accetteranno dopo che la condizione di cui al comma e) è stata soddisfatta o prima che l'emendamento entri in vigore, alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento;
 - iii) nei confronti delle Parti che l'accetteranno dopo la data dell'entrata in vigore dell'emendamento, trenta giorni dopo il deposito di uno strumento di accettazione.
- h) Un emendamento alle disposizioni dell'Allegato diverse da quelle dei paragrafi 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 oppure 3.1.3 entrerà in vigore nei confronti di tutte le Parti, ad eccezione di quelle che hanno sollevato un'obiezione contro detto emendamento in conformità al paragrafo f) e che non hanno ritirato tale obiezione, sei mesi dopo la data in cui è considerato come accettato. Tuttavia prima della data fissata per l'entrata in vigore di un emendamento, ciascuna Parte potrà notificare al Segretario Generale che si esime dal dare effetto all'emendamento per un periodo non superiore ad un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore o per un periodo più lungo se la maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato per la sicurezza in mare al momento dell'adozione dell'emendamento così decide.

3. Emendamento con convocazione di una Conferenza:

a) Su richiesta di una Parte appoggiata da almeno un terzo delle Parti, l'Organizzazione convocherà una Conferenza delle Parti per esaminare gli emendamenti alla Convenzione. Le proposte di emendamenti verranno inviate dal Segretario Generale a tutte le Parti almeno sei mesi prima del loro esame da parte della Conferenza.

b) Gli emendamenti verranno adottati da detta Conferenza con la maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti, a condizione che almeno un terzo delle Parti sia presente al momento dell'adozione dell'emendamento. Gli emendamenti così adottati verranno comunicati dal Segretario Generale a tutte le Parti per l'accettazione.

c) A meno che la Conferenza non decida altrimenti, l'emendamento verrà considerato come accettato ed entrerà in vigore secondo le procedure previste rispettivamente ai commi e), f), g) e h) del paragrafo 2, a condizione che i riferimenti del comma h) del paragrafo 2, al Comitato per la sicurezza in mare, allargato conformemente alle disposizioni del comma b) del paragrafo 2, vengano considerati come riferimenti alla Conferenza.

4. Ogni dichiarazione di accettazione o di obiezione relativa ad un emendamento o ogni notifica comunicata in virtù del comma h) paragrafo 2, dovrà essere inviata per iscritto al Segretario Generale. Quest'ultimo informerà tutte le Parti di detta comunicazione e della data della sua ricezione.

5. Il Segretario Generale informerà gli Stati di ogni emendamento che entrerà in vigore nonché della data della loro entrata in vigore.

Art. IV. Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. La Convenzione è aperta alla firma, presso la Organizzazione, dal 1° novembre 1979 al 31 ottobre 1980, e resta in seguito aperta all'adesione. Gli Stati possono divenire Parti della Convenzione attraverso:

- a) firma senza riserva quanto alla ratifica, accettazione o approvazione; o
- b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o
- c) adesione.

2. La ratifica, accettazione, approvazione o adesione si effettuano attraverso il deposito di uno strumento, volto a questo effetto, presso il Segretario Generale.

3. Il Segretario Generale informa gli Stati di ogni firma o del deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data del deposito.

Art. V. Entrata in vigore

1.2. L'uso del condizionale nell'Annesso indica che si tratta di una disposizione la cui applicazione uniforme, ad opera di tutte le Parti, è raccomandata per la salvaguardia della vita umana in mare.

1.3. Nel presente Annesso, i termini e le espressioni di seguito hanno il seguente significato:

1. "Ricerca". Operazione, di regola coordinata da un centro di coordinamento di salvataggio o da un centro secondario di salvataggio, che si avvale del personale e dei mezzi disponibili ed è destinata a localizzare le persone in pericolo.

2. "Salvataggio". Operazione destinata a ripescare le persone in pericolo ed a prodigare loro le prime cure mediche o altre di cui potrebbero aver bisogno ed a trasportarle in un luogo sicuro.

3. "Servizio di ricerca e di salvataggio". Esecuzione, in caso di pericolo, delle funzioni di sorveglianza, di comunicazione, di coordinamento nonché di ricerca e di salvataggio compresa la prestazione di consigli medici, delle prime cure, o l'evacuazione sanitaria facendo appello a risorse pubbliche e private, con la cooperazione di aeromobili, navi e di altri congegni ed installazioni.

4. "Area di ricerca e di salvataggio". Area di dimensioni determinate abbinata ad un centro di coordinamento di salvataggio, entro i limiti della quale sono forniti servizi di ricerca e di salvataggio.

5. "Centro di coordinamento di salvataggio". Centro incaricato di provvedere ad una efficiente organizzazione dei servizi di ricerca e di salvataggio e di coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio in una zona di ricerca e di salvataggio.

6. "Centro secondario di salvataggio". Centro subordinato ad un centro di coordinamento di salvataggio e complementare di quest'ultimo, in conformità alle disposizioni specifiche delle autorità responsabili.

7. "Mezzo di ricerca e di salvataggio". Ogni risorsa mobile, comprese le unità di ricerca e di salvataggio designate, utilizzata per svolgere un'operazione di ricerca e di salvataggio.

8. "Unità di ricerca e di salvataggio": unità composta da personale addestrato, e dotata di materiale adeguato per una rapida esecuzione delle operazioni di ricerca e di salvataggio.

9. "Posto di allarme": qualsiasi mezzo destinato a fungere da intermediario fra una persona che segnala una situazione di emergenza ed un centro di coordinamento di salvataggio o un centro secondario di salvataggio.

10. "Fase di emergenza": termine generico che si applica, a seconda dei casi, alla fase d'incertezza, alla fase di allarme o alla fase di pericolo.

11. "Fase d'incertezza": situazione nella quale si può dubitare della sicurezza di una persona, di una nave o di un altro congegno.

12. "Fase di allarme": situazione nella quale si può temere per la sicurezza di una persona, di una nave o di altro congegno.

13. "Fase di pericolo": situazione nella quale vi è luogo di pensare che una persona, una nave o altro congegno sono minacciati da un pericolo grave ed imminente e che hanno bisogno di soccorso immediato.

14. "Coordinatore sul posto": persona designata per coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio in una determinata zona.

15. "Segretario generale": Segretario generale dell'Organizzazione Marittima Internazionale

Capitolo 2 - ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO

2.1. Disposizioni relative all'istituzione ed al coordinamento dei servizi di ricerca e di salvataggio

2.1.1. Le Parti partecipano, nella misura in cui possono farlo a titolo individuale o in cooperazione con altri Stati, e se del caso con l'Organizzazione, allo sviluppo dei servizi di ricerca e di salvataggio per garantire che sia fornita assistenza a qualsiasi persona in pericolo in mare. Quando sono informate che una persona è o sembra essere in pericolo in mare, le autorità responsabili di una Parte prendono con urgenza misure per accertarsi che l'assistenza richiesta è fornita.

2.1.2. Le Parti stabiliscono, sia a titolo individuale sia, se del caso, in cooperazione con altri Stati, i seguenti elementi di base di un servizio di ricerca e di salvataggio:

Segretario generale comunica a tutte le Parti le informazioni ricevute.

2.1.12. Il Segretario generale notifica a tutte le Parti gli accordi o le disposizioni menzionate ai paragrafi 2.1.4 e 2.1.5.

2.2. Istituzione di servizi nazionali di ricerca e di salvataggio

2.2.1. Le parti definiscono le procedure nazionali necessarie per l'istituzione, il coordinamento ed il miglioramento in generale dei servizi di ricerca e di salvataggio.

2.2.2. Affinché le operazioni di ricerca e di salvataggio possano essere svolte con efficienza, le Parti:

.1 controllano che i mezzi disponibili siano utilizzati in modo coordinato;

.2 istituiscono una stretta cooperazione fra i servizi e gli organismi suscettibili di contribuire a migliorare il servizio di ricerca e di salvataggio in settori quali le operazioni, la pianificazione, la formazione, le esercitazioni nonché la ricerca e lo sviluppo.

2.3. Creazione di centri di coordinamento di salvataggio e di centri secondari di salvataggio

2.3.1. In applicazione delle disposizioni del paragrafo 2.2, le Parti creano, a titolo individuale o in cooperazione con altri Stati, centri di coordinamento di salvataggio per i servizi di ricerca e di salvataggio di cui hanno la responsabilità, nonché i centri secondari di salvataggio che a loro avviso sono necessari.

2.3.2. Ciascuno dei centri di coordinamento di salvataggio e dei centri secondari di salvataggio istituiti in conformità alle disposizioni del paragrafo 2.3.1 prende i provvedimenti richiesti per ricevere gli allarmi di pericolo provenienti dalla sua area di ricerca e di salvataggio. Ogni centro in tal modo creato prende altresì le disposizioni necessarie per comunicare con le perone in pericolo, con i mezzi di ricerca e di salvataggio e con gli altri centri di coordinamento di salvataggio o centri secondari di salvataggio.

2.3.3. Ogni centro di coordinamento di salvataggio deve essere operativo 24 ore su 24 e deve essere dotato in permanenza di personale addestrato avente una conoscenza pratica della lingua inglese.

2.4. Coordinamento con i servizi aeronautici

2.4.1. Le Parti provvedono ad assicurare il più stretto coordinamento possibile fra i servizi marittimi ed aeronautici al fine di istituire dei servizi di ricerca e di salvataggio i più efficaci possibili all'interno e al di sopra delle loro aree di ricerca e di salvataggio.

2.4.2. Ove possibile, ciascuna Parte dovrebbe istituire centri di coordinamento di salvataggio e centri secondari di salvataggio misti, utilizzabili sia per scopi marittimi che aeronautici.

2.4.3. Qualora vengano istituiti centri di coordinamento di salvataggio o centri secondari di salvataggio differenti per le operazioni marittime ed aeronautiche della stessa zona, la Parte interessata assicura il più stretto coordinamento possibile fra i centri o i centri secondari.

2.4.4. Le Parti controllano che le unità di ricerca e di salvataggio create per scopi marittimi e quelle create per scopi aeronautici utilizzino per quanto possibile procedure comuni.

2.5 Designazione di mezzi di ricerca e di salvataggio

Le Parti censiscono tutti i mezzi di cui dispongono per partecipare alle operazioni di ricerca e di salvataggio e possono designare mezzi adattati in quanto unità di ricerca e di salvataggio.

2.6. Attrezzature delle unità di ricerca e di salvataggio

2.6.1. Ciascuna unità di ricerca e di salvataggio è dotata delle attrezzature necessarie per l'adempimento del suo compito.

2.6.2. La natura in generale del contenuto di "containers" o delle catene sganciabili destinate ai superstiti dovrebbe essere indicata mediante contrassegni conformi alle norme adottate dall'Organizzazione.

Capitolo 3 - COOPERAZIONE FRA STATI

3.1. Cooperazione fra gli Stati

del caso, questi piani sono elaborati in collaborazione con i rappresentanti di enti i quali possono aiutare a fornire i servizi di ricerca e di salvataggio o beneficiarne.

4.1.4. I centri di coordinamento di salvataggio o i centri secondari di salvataggio sono costantemente informati dello stato di disponibilità delle unità di ricerca e di salvataggio.

4.2 Informazioni relative ai casi di emergenza

4.2.1. Le Parti si accertano, a titolo individuale o in cooperazione con gli altri Stati, di essere in grado di ricevere 24 ore su 24, in modo rapido ed efficace, gli allarmi di pericolo emananti dal materiale utilizzato a questo fine nelle loro aree di ricerca e di salvataggio. Ogni posto di allarme che riceve un allarme di pericolo:

.1 ritrasmette immediatamente questo allarme al centro di coordinamento di salvataggio o al centro secondario di salvataggio appropriato e successivamente fornisce l'assistenza necessaria in materia di comunicazioni di ricerca e di salvataggio;

.2 se ciò gli è possibile, accusa ricevuta dell'allarme.

4.2.2. Le Parti si accertano, se del caso, che efficaci disposizioni siano prese per immatricolare il materiale di comunicazione e far fronte alle situazioni di emergenza, al fine di consentire a qualsiasi centro di coordinamento di salvataggio di avere rapidamente accesso alle informazioni pertinenti sull'immatricolazione.

4.2.3. Ogni autorità o elemento dei servizi di ricerca e di salvataggio che ha motivo di ritenere che una persona, una nave o altro congegno si trova in una situazione di emergenza, deve al più presto comunicare tutte le informazioni disponibili al centro di coordinamento di salvataggio o al centro secondario di salvataggio competente.

4.2.4. I centri di coordinamento di salvataggio ed i centri secondari di salvataggio, quando ricevono informazioni relative ad una persona, una nave o altro congegno in situazione di emergenza, devono valutare tali informazioni e determinare la fase di emergenza in conformità al paragrafo 4.4, come pure la portata delle operazioni necessarie.

4.3. Inizio delle operazioni

Ogni unità di ricerca e di salvataggio che viene a conoscenza di un caso di pericolo prende immediatamente dei provvedimenti se è in grado di fornire assistenza ed in tutti i casi informa senza indugio il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio della zona dove si è verificato il caso di pericolo.

4.4. Fasi di emergenza

Per determinare con maggiore facilità le procedure di attuazione da seguire, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio competente distinguono le seguenti fasi d'emergenza:

.1 Fase d'incertezza:

.1.1 quando una persona è dichiarata dispersa o una nave o altro congegno non è arrivata a destinazione; oppure

.1.2 quando una persona, una nave o altro congegno non ha segnalato, come previsto, la sua posizione o il suo stato di sicurezza.

.2 Fase di allarme:

.2.1 quando in seguito ad una fase d'incertezza, sono falliti i tentativi per stabilire il contatto con una persona, una nave o altro congegno, o quando le indagini effettuate presso altre fonti appropriate non hanno portato ad alcun risultato; oppure

.2.2 quando le informazioni ricevute indicano che è compromessa l'efficienza del funzionamento di una nave o di altro congegno, senza tuttavia che tale situazione rischi di portare ad un caso di pericolo.

.3 Fase di pericolo:

.3.1 quando le informazioni ricevute indicano chiaramente che una persona, una nave o altro congegno è in pericolo e necessita di assistenza immediata; oppure

4.7.3. Se non vi è un centro di coordinamento di salvataggio responsabile o se, per qualsiasi ragione, il centro di coordinamento di salvataggio responsabile non è in grado di coordinare la missione di ricerca e di salvataggio, i mezzi che partecipano dovrebbero designare di comune accordo un coordinatore sul posto.

4.8. Fine e sospensione delle operazioni di ricerca e di salvataggio

4.8.1. Le operazioni di ricerca e di salvataggio proseguono quando ciò è praticamente possibile, fino a quando non vi siano più ragionevoli speranze di raccogliere dei superstiti.

4.8.2. Il centro di coordinamento di salvataggio responsabile o il centro secondario di salvataggio interessato decide il momento in cui bisogna porre fine alle operazioni di ricerca e di salvataggio. Se nessun centro partecipa al coordinamento delle operazioni, la decisione spetta al coordinatore sul posto.

4.8.3. Quando un centro di coordinamento di salvataggio o un centro secondario di salvataggio ritiene sulla base di informazioni attendibili che un'operazione di ricerca e di salvataggio ha avuto un buon esito o che l'emergenza non sussiste più, esso pone fine all'operazione di ricerca o di salvataggio e ne informa rapidamente le autorità, mezzi o servizi che sono stati allertati o avvisati. - 4.8.4. Quando un'operazione di ricerca e di salvataggio sul posto diviene impossibile da realizzare, ed il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio conclude che possono esservi ancora dei superstiti, il centro può interrompere provvisoriamente le attività "in loco" in attesa di nuovi eventi e ne informa rapidamente le autorità, mezzi o servizi che sono stati allertati o avvisati. Saranno valutate le informazioni ricevute in seguito, e le operazioni di ricerca e di salvataggio riprenderanno quando tali informazioni lo giustifichino.

Capitolo 5 - SISTEMI DI RESOCONTI DELLE NAVI

5.1. Generalità

5.1.1. Possono essere stabiliti dalle Parti sia individualmente sia in cooperazione con altri Stati, sistemi di resoconto delle navi, qualora ciò sia ritenuto necessario per facilitare le operazioni di ricerca e di salvataggio.

5.1.2. Le Parti che prevedono di stabilire un sistema di resoconto delle navi dovrebbero tener conto delle raccomandazioni pertinenti dell'Organizzazione. Le Parti dovrebbero altresì determinare se gli attuali sistemi di resoconti o altre fonti d'informazione sulla posizione delle navi possono fornire informazioni adeguate per l'area; esse dovrebbero sforzarsi di ridurre il numero di resoconti supplementari inutili o fare in modo che non sia più necessario, per i centri di coordinamento di salvataggio, verificare diversi sistemi di resoconti al fine di determinare se una nave può fornire assistenza nei quadro delle operazioni di ricerca e di salvataggio.

5.1.3. Il sistema dei resoconti delle navi dovrebbe fornire informazioni aggiornate sui movimenti delle navi affinché, in caso di pericolo, si possa:

- .1 ridurre l'intervallo tra il momento in cui si è perso il contatto con una nave ed il momento in cui vengono avviate le operazioni di ricerca e di salvataggio;
- .2 individuare rapidamente le navi alle quali si potrebbe chiedere assistenza;
- .3 delimitare una zona di ricerca di estensione limitata qualora la posizione di una persona, di una nave o altro congegno in pericolo sia sconosciuta o incerta;
- .4 prestare più facilmente cure o consigli medici urgenti.

5.2. Caratteristiche operative

5.2.1 I sistemi di resoconto delle navi dovrebbero soddisfare le seguenti prescrizioni:

- .1 fornitura di informazioni, in particolare dei piani di rotta e dei resoconti di posizione, che permettano di determinare la posizione attuale e futura delle navi partecipanti;
- .2 aggiornamento dell'indicazione della posizione delle navi;
- .3 ricezione, ad intervalli adeguati, dei resoconti delle navi partecipanti;
- .4 semplicità di redazione e d'impiego;
- .5 utilizzazione, per i resoconti, di un formato e di procedure standardizzate ammesse a livello internazionale.

"CAPITOLO 1

Termini e Definizioni

1.1. L'uso del presente dell'indicativo nell'Annesso indica che si tratta di una disposizione la cui applicazione uniforme ad opera di tutte le Parti è necessaria per la salvaguardia della vita umana in mare.

1.2. L'uso del condizionale nell'Annesso indica che si tratta di una disposizione la cui applicazione uniforme, ad opera di tutte le Parti, è raccomandata per la salvaguardia della vita umana in mare.

1.3. Nel presente Annesso, i termini e le espressioni di seguito hanno il seguente significato:

1. "Ricerca". Operazione, di regola coordinata da un centro di coordinamento di salvataggio o da un centro secondario di salvataggio, che si avvale del personale e dei mezzi disponibili ed è destinata a localizzare le persone in pericolo.

2. "Salvataggio". Operazione destinata a ripescare le persone in pericolo ed a prodigare loro le prime cure mediche o altre di cui potrebbero aver bisogno ed a trasportarle in un luogo sicuro.

3. "Servizio di ricerca e di salvataggio". Esecuzione, in caso di pericolo, delle funzioni di sorveglianza, di comunicazione, di coordinamento nonché di ricerca e di salvataggio compresa la prestazione di consigli medici, delle prime cure, o l'evacuazione sanitaria facendo appello a risorse pubbliche e private, con la cooperazione di aeromobili, navi e di altri congegni ed installazioni.

4. "Area di ricerca e di salvataggio". Area di dimensioni determinate abbinata ad un centro di coordinamento di salvataggio, entro i limiti della quale sono forniti servizi di ricerca e di salvataggio.

5. "Centro di coordinamento di salvataggio". Centro incaricato di provvedere ad una efficiente organizzazione dei servizi di ricerca e di salvataggio e di coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio in una zona di ricerca e di salvataggio.

6. "Centro secondario di salvataggio". Centro subordinato ad un centro di coordinamento di salvataggio e complementare di quest'ultimo, in conformità alle disposizioni specifiche delle autorità responsabili.

7. "Mezzo di ricerca e di salvataggio". Ogni risorsa mobile, comprese le unità di ricerca e di salvataggio designate, utilizzata per svolgere un'operazione di ricerca e di salvataggio.

8. "Unità di ricerca e di salvataggio": unità composta da personale addestrato, e dotata di materiale adeguato per una rapida esecuzione delle operazioni di ricerca e di salvataggio.

9. "Posto di allarme": qualsiasi mezzo destinato a fungere da intermediario fra una persona che segnala una situazione di emergenza ed un centro di coordinamento di salvataggio o un centro secondario di salvataggio.

10. "Fase di emergenza": termine generico che si applica, a seconda dei casi, alla fase d'incertezza, alla fase di allarme o alla fase di pericolo.

11. "Fase d'incertezza": situazione nella quale si può dubitare della sicurezza di una persona, di una nave o di un altro congegno.

12. "Fase di allarme": situazione nella quale si può temere per la sicurezza di una persona, di una nave o di altro congegno.

13. "Fase di pericolo": situazione nella quale vi è luogo di pensare che una persona, una nave o altro congegno sono minacciati da un pericolo grave ed imminente e che hanno bisogno di soccorso immediato.

14. "Coordinatore sul posto": persona designata per coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio in una determinata zona.

15. "Segretario generale": Segretario generale dell'Organizzazione Marittima Internazionale.

CAPITOLO 2

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO

2.1. Disposizioni relative all'istituzione ed al coordinamento dei servizi di ricerca e di salvataggio

2.2.1. Le parti definiscono le procedure nazionali necessarie per l'istituzione, il coordinamento ed il miglioramento in generale dei servizi di ricerca e di salvataggio.

2.2.2. Affinché le operazioni di ricerca e di salvataggio possano essere svolte con efficienza, le Parti:

.1 controllano che i mezzi disponibili siano utilizzati in modo coordinato;

.2 istituiscono una stretta cooperazione fra i servizi e gli organismi suscettibili di contribuire a migliorare il servizio di ricerca e di salvataggio in settori quali le operazioni, la pianificazione, la formazione, le esercitazioni nonché la ricerca e lo sviluppo.

2.3. Creazione di centri di coordinamento di salvataggio e di centri secondari di salvataggio

2.3.1. In applicazione delle disposizioni del paragrafo 2.2, le Parti creano, a titolo individuale o in cooperazione con altri Stati, centri di coordinamento di salvataggio per i servizi di ricerca e di salvataggio di cui hanno la responsabilità, nonché i centri secondari di salvataggio che a loro avviso sono necessari.

2.3.2. Ciascuno dei centri di coordinamento di salvataggio e dei centri secondari di salvataggio istituiti in conformità alle disposizioni del paragrafo 2.3.1 prende i provvedimenti richiesti per ricevere gli allarmi di pericolo provenienti dalla sua area di ricerca e di salvataggio. Ogni centro in tal modo creato prende altresì le disposizioni necessarie per comunicare con le persone in pericolo, con i mezzi di ricerca e di salvataggio e con gli altri centri di coordinamento di salvataggio o centri secondari di salvataggio.

2.3.3. Ogni centro di coordinamento di salvataggio deve essere operativo 24 ore su 24 e deve essere dotato in permanenza di personale addestrato avente una conoscenza pratica della lingua inglese.

2.4. Coordinamento con i servizi aeronautici

2.4.1. Le Parti provvedono ad assicurare il più stretto coordinamento possibile fra i servizi marittimi ed aeronautici al fine di istituire dei servizi di ricerca e di salvataggio i più efficaci possibili all'interno e al di sopra delle loro aree di ricerca e di salvataggio.

2.4.2. Ove possibile, ciascuna Parte dovrebbe istituire centri di coordinamento di salvataggio e centri secondari di salvataggio misti, utilizzabili sia per scopi marittimi che aeronautici.

2.4.3. Qualora vengano istituiti centri di coordinamento di salvataggio o centri secondari di salvataggio differenti per le operazioni marittime ed aeronautiche della stessa zona, la Parte interessata assicura il più stretto coordinamento possibile fra i centri o i centri secondari.

2.4.4. Le Parti controllano che le unità di ricerca e di salvataggio create per scopi marittimi e quelle create per scopi aeronautici utilizzino per quanto possibile procedure comuni.

2.5. Designazione di mezzi di ricerca e di salvataggio

Le Parti censiscono tutti i mezzi di cui dispongono per partecipare alle operazioni di ricerca e di salvataggio e possono designare mezzi adattati in quanto unità di ricerca e di salvataggio.

2.6. Attrezzature delle unità di ricerca e di salvataggio

2.6.1. Ciascuna unità di ricerca e di salvataggio è dotata delle attrezzature necessarie per l'adempimento del suo compito.

2.6.2. La natura in generale del contenuto di "containers" o delle catene sganciabili destinate ai superstiti dovrebbe essere indicata mediante contrassegni conformi alle norme adottate dall'Organizzazione.

CAPITOLO 3

COOPERAZIONE FRA STATI

3.1. Cooperazione fra gli Stati

3.1.1. Le Parti coordinano i loro servizi di ricerca e di salvataggio e dovrebbero, ogni qualvolta ciò è necessario, coordinare le loro operazioni di ricerca e di salvataggio con quelle degli Stati vicini.

3.1.4. Le autorità responsabili delle Parti:

.2 se ciò gli è possibile, accusa ricevuta dell'allarme.

4.2.2. Le Parti si accertano, se del caso, che efficaci disposizioni siano prese per immatricolare il materiale di comunicazione e far fronte alle situazioni di emergenza, al fine di consentire a qualsiasi centro di coordinamento di salvataggio di avere rapidamente accesso alle informazioni pertinenti sull'immatricolazione.

4.2.3. Ogni autorità o elemento dei servizi di ricerca e di salvataggio che ha motivo di ritenere che una persona, una nave o altro congegno si trova in una situazione di emergenza, deve al più presto comunicare tutte le informazioni disponibili al centro di coordinamento di salvataggio o al centro secondario di salvataggio competente.

4.2.4. I centri di coordinamento di salvataggio ed i centri secondari di salvataggio, quando ricevono informazioni relative ad una persona, una nave o altro congegno in situazione di emergenza, devono valutare tali informazioni e determinare la fase di emergenza in conformità al paragrafo 4.4, come pure la portata delle operazioni necessarie.

4.3. Inizio delle operazioni

Ogni unità di ricerca e di salvataggio che viene a conoscenza di un caso di pericolo prende immediatamente dei provvedimenti se è in grado di fornire assistenza ed in tutti i casi informa senza indugio il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio della zona dove si è verificato il caso di pericolo.

4.4. Fasi di emergenza

Per determinare con maggiore facilità le procedure di attuazione da seguire, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio competente distinguono le seguenti fasi d'emergenza:

.1 Fase d'incertezza:

.1.1 quando una persona è dichiarata dispersa o una nave o altro congegno non è arrivata a destinazione; oppure

.1.2 quando una persona, una nave o altro congegno non ha segnalato, come previsto, la sua posizione o il suo stato di sicurezza.

.2 Fase di allarme:

.2.1 quando in seguito ad una fase d'incertezza, sono falliti i tentativi per stabilire il contatto con una persona, una nave o altro congegno, o quando le indagini effettuate presso altre fonti appropriate non hanno portato ad alcun risultato; oppure

.2.2 quando le informazioni ricevute indicano che è compromessa l'efficienza del funzionamento di una nave o di altro congegno, senza tuttavia che tale situazione rischi di portare ad un caso di pericolo.

.3 Fase di pericolo:

.3.1 quando le informazioni ricevute indicano chiaramente che una persona, una nave o altro congegno è in pericolo e necessita di assistenza immediata; oppure

.3.2 quando, in seguito alla fase di allarme, tutti i tentativi volti a stabilire un contatto con una persona, una nave o altro congegno e le indagini più estese restano senza risultato, facendo ritenere che esiste senza dubbio un caso di pericolo; oppure

.3.3 quando le informazioni ricevute indicano che è compromessa l'efficacia del funzionamento di una nave o altro congegno, in modo che sia verosimile un caso di pericolo.

4.5. Procedure che i centri di coordinamento di salvataggio ed i centri secondari di salvataggio devono applicare durante le fasi d'emergenza

4.5.1. Quando viene dichiarata una fase d'incertezza, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio, se del caso, apre un'inchiesta per stabilire lo stato di sicurezza di una persona, di una nave o altro congegno, o fa scattare la fase di allarme.

4.5.2. Quando la fase di allarme viene dichiarata, il centro di coordinamento di salvataggio o il centro

base di informazioni attendibili che un'operazione di ricerca e di salvataggio ha avuto un buon esito o che l'emergenza non sussiste più, esso pone fine all'operazione di ricerca o di salvataggio e ne informa rapidamente le autorità, mezzi o servizi che sono stati allertati o avvisati.

4.8.4. Quando un'operazione di ricerca e di salvataggio sul posto diviene impossibile da realizzare, ed il centro di coordinamento di salvataggio o il centro secondario di salvataggio conclude che possono esservi ancora dei superstiti, il centro può interrompere provvisoriamente le attività "in loco" in attesa di nuovi eventi e ne informa rapidamente le autorità, mezzi o servizi che sono stati allertati o avvisati. Saranno valutate le informazioni ricevute in seguito, e le operazioni di ricerca e di salvataggio riprenderanno quando tali informazioni lo giustificano.

CAPITOLO 5

SISTEMI DI RESOCONTI DELLE NAVI

5.1. Generalità

5.1.1. Possono essere stabiliti dalle Parti sia individualmente sia in cooperazione con altri Stati, sistemi di resoconto delle navi, qualora ciò sia ritenuto necessario per facilitare le operazioni di ricerca e di salvataggio.

5.1.2. Le Parti che prevedono di stabilire un sistema di resoconto delle navi dovrebbero tener conto delle raccomandazioni pertinenti dell'Organizzazione. Le Parti dovrebbero altresì determinare se gli attuali sistemi di resoconti o altre fonti d'informazione sulla posizione delle navi possono fornire informazioni adeguate per l'area; esse dovrebbero sforzarsi di ridurre il numero di resoconti supplementari inutili o fare in modo che non sia più necessario, per i centri di coordinamento di salvataggio, verificare diversi sistemi di resoconti al fine di determinare se una nave può fornire assistenza nel quadro delle operazioni di ricerca e di salvataggio.

5.1.3. Il sistema dei resoconti delle navi dovrebbe fornire informazioni aggiornate sui movimenti delle navi affinché, in caso di pericolo, si possa:

- .1 ridurre l'intervallo tra il momento in cui si è perso il contatto con una nave ed il momento in cui vengono avviate le operazioni di ricerca e di salvataggio;
- .2 individuare rapidamente le navi alle quali si potrebbe chiedere assistenza;
- .3 delimitare una zona di ricerca di estensione limitata qualora la posizione di una persona, di una nave o altro congegno in pericolo sia sconosciuta o incerta;
- .4 prestare più facilmente cure o consigli medici urgenti.

5.2. Caratteristiche operative

5.2.1. I sistemi di resoconto delle navi dovrebbero soddisfare le seguenti prescrizioni:

- .1 fornitura di informazioni, in particolare dei piani di rotta e dei resoconti di posizione, che permettano di determinare la posizione attuale e futura delle navi partecipanti;
- .2 aggiornamento dell'indicazione della posizione delle navi;
- .3 ricezione, ad intervalli adeguati, dei resoconti delle navi partecipanti;
- .4 semplicità di redazione e d'impiego;
- .5 utilizzazione, per i resoconti, di un formato e di procedure standardizzate ammesse a livello internazionale.

5.3. Tipi di resoconti

5.3.1. Un sistema di resoconti delle navi dovrebbe comprendere i seguenti tipi di resoconti di navi, in conformità alle raccomandazioni dell'Organizzazione:

- .1 Piano di rotta;
- .2 Resoconto di posizione; e